

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 dicembre 2018 - n. XI/1024

Disciplina dei servizi finalizzati e di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti», che:

- all'articolo 2, comma 1, ricomprende tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, infra-regionale e, ove di interesse locale, interregionale i servizi automobilistici (lettera c) e i servizi di navigazione (lettera d);
- all'articolo 2, comma 2, prevede che i servizi di cui al comma 1 si classifichino in servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata, e servizi non di linea, negli altri casi;
- all'articolo 2, comma 4, ricomprende nei servizi di linea, i servizi finalizzati (lettera b), intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone, ed i servizi di granturismo (lettera c), intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche;
- all'articolo 3, assegna alla Regione la funzione di disciplinare, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di trasporto pubblico di linea (comma 2, lettera h);
- all'articolo 4, assegna alle Province i compiti e le funzioni concernenti la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani (comma 2, lettera a), la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole (comma 2, lettera b), il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio (comma 2, lettera h), nonché la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo, assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune (comma 4, lettera c);
- all'articolo 6, assegna ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi comunali e di area urbana, nonché dei servizi in aree a domanda debole o diffusa (comma 2, lettera a), il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio (comma 2, lettera h), limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui all'articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale (comma 3, lettera f), nonché la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo, che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune (comma 3, lettera g);
- all'articolo 22, comma 10, prevede che i servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente siano assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale;

Richiamate:

- la d.g.r. 5 agosto 1999, n. 44862 «Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni Provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di granturismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruoli dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna»;

- la d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48050 «Attribuzione alle Province delle linee dei servizi di granturismo assegnate in base al criterio della prevalenza della domanda di origine. Definizione delle direttive per l'esercizio delle relative funzioni amministrative e di vigilanza. l.r. 22/1998»;
- la d.g.r. 24 febbraio 2000, n. 48518 «Conferimento alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di granturismo. Legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;
- la d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7348 «Indirizzi per l'esercizio e definizione delle modalità per l'autorizzazione dei servizi automobilistici finalizzati di cui alla lettera d), comma 5, articolo 2, legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011, n. 2743 che, al punto 31 del dispositivo, ha apportato modifiche ai servizi automobilistici finalizzati;

Richiamata la disciplina internazionale per l'autorizzazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri su acqua sui laghi Maggiore Ceresio contenuta nella «Convenzione fra Svizzera e Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano» del 1992 e nella relativa «Decisione sulle definizioni dei tipi di servizi aggiuntivi della navigazione e dei termini «esigenza effettiva» e «notevole concorrenza» secondo l'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione» conclusa il 5 settembre 2017, che assegna all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano la funzione di autorizzare servizi di trasporto pubblico di linea integrativi dei servizi tpl sui due laghi e dato atto dunque che i servizi di navigazione sui detti laghi non è soggetta alla disciplina di cui al presente atto;

Considerate le finalità, enunciate all'articolo 1 della l.r. n.6/2012, di:

- sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale;
- promuovere il miglioramento della qualità dei servizi;
- perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale;
- favorire il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico;
- supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;
- promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendo la crescita della competitività e dell'imprenditorialità;

Dato atto della necessità di:

- aggiornare la disciplina sui servizi finalizzati e di granturismo automobilistici, in quanto adottata sulla base della previgente legge regionale del settore dei trasporti;
- disciplinare i servizi finalizzati e di granturismo da espletarsi mediante unità di navigazione, ad oggi non regolamentati (con la sola eccezione dei servizi di navigazione di linea integrativi dei servizi tpl sui laghi Maggiore e Ceresio, che trovano la propria regolamentazione nella normativa internazionale soprarichiamata);

Ritenuto quindi di:

- delineare una disciplina unitaria per l'affidamento dei servizi finalizzati e l'autorizzazione dei servizi di granturismo mediante mezzi circolanti su strada e acqua, che persegua le finalità sopraindicate, escludendo dall'ambito della sua applicazione i servizi di navigazione sui laghi Maggiore e Ceresio in ragione della disciplina internazionale già prevista;
- disporre l'efficacia della disciplina di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, stabilendo che le autorizzazioni rilasciate entro tale data dai Comuni, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, o altri titoli abilitativi (ai sensi delle dd.gg.rr. n. 44862 del 5 agosto 1999, n. 48050 del 4 febbraio 2000, n. 48518 del 24 febbraio 2000, n. 7348 del 11 dicembre 2001 nonché del punto 31 del dispositivo della d.g.r. n. 2743 del 22 dicembre 2011 relativo ai servizi automobilistici finalizzati), restino validi

ed efficaci sino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale i titolari di tali autorizzazioni che intendono proseguire nello svolgimento dei servizi finalizzati non contribuiti o granturismo devono presentare la SCIA secondo le disposizioni previste dal presente atto;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la disciplina dei servizi finalizzati e di granturismo mediante mezzi circolanti su strada e su acqua, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» contenuti nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, escludendone dall'ambito di applicazione i servizi di navigazione sui laghi Maggiore e Ceresio;

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

3. di disporre l'efficacia del presente atto a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di stabilire che le autorizzazioni rilasciate dai Comuni, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, o altri titoli abilitativi, ai sensi delle dd.gg.rr. n. 44862 del 5 agosto 1999, n. 48050 del 4 febbraio 2000, n. 48518 del 24 febbraio 2000, n. 7348 del 11 dicembre 2001 nonché del punto 31 del dispositivo della d.g.r. n. 2743 del 22 dicembre 2011 relativo ai servizi automobilistici finalizzati, restino validi ed efficaci sino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale i titolari di tali autorizzazioni che intendono proseguire nello svolgimento dei servizi finalizzati non contribuiti o granturismo devono presentare la SCIA secondo le disposizioni previste dal presente atto.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Allegato 1)**Disciplina dei servizi finalizzati e di granturismo mediante mezzi circolanti su strada e su acqua, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti"****A) PREMESSA**

1. L'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 6/2012 individua i servizi di linea articolandoli in quattro categorie:

a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;

b) i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;

c) i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche;

c bis) i servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi.

La disciplina di seguito riportata riguarda esclusivamente i servizi di cui alle lettere b) e c), effettuati con mezzi automobilistici e di navigazione (esclusi i servizi di cui alla lettera c-bis), ivi inclusi i servizi effettuati con mezzi anfibi, ossia mezzi in grado di trasportare persone sia sulla terraferma (al pari dei servizi automobilistici) che sull'acqua (al pari dei servizi di navigazione).

2. I servizi finalizzati disciplinati dall'articolo 2, comma 4, lettera b) della L.R. n. 6/2012 sono tutti quei servizi caratterizzati da un trasporto finalizzato al raggiungimento di una destinazione con specifica funzione (scuola, luogo di lavoro, di cura, di svago, di aggregazione sociale, centri commerciali ecc.) offerti, in maniera indifferenziata, anche se limitatamente ad una particolare categoria di persone (studenti, lavoratori, anziani ecc.).

Per indifferenziata si intende l'offerta rivolta a tutte le persone, anche se appartengono ad una determinata categoria (es. gli studenti di una scuola, di un istituto comprensivo, i lavoratori di un'azienda, gli anziani frequentatori di un centro diurno, gli avventori di un centro commerciale, gli utenti e i visitatori di un polo ospedaliero, i visitatori di un luogo d'interesse ecc.), che hanno la necessità di recarsi in uno specifico luogo.

Il servizio deve essere accessibile a tutti coloro che intendano usufruirne, nel rispetto del programma di esercizio esposto al pubblico e dei percorsi autorizzati, o, in caso di offerta riservata ad una particolare categoria di persone, a tutti coloro che appartengano a tale categoria. Qualora il servizio venga offerto con modalità che individuano come utenti esclusivi un gruppo di persone preconstituito prima dell'inizio del servizio, venendo a mancare il requisito dell'offerta indifferenziata, tale servizio, risultando privo di vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, si qualifica come servizio di noleggio con conducente e deve rispettarne la relativa disciplina.

3. I servizi di granturismo disciplinati dall'articolo 2, comma 4, lettera c) della L.R. n. 6/2012 sono tutti quei servizi, ad offerta indifferenziata al pubblico, caratterizzati dallo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche.

4. I servizi finalizzati e di granturismo previsti dalla L.R. n. 6/2012 sono così distinti:

a) i servizi finalizzati contribuiti:

- prevedono un obbligo di servizio (es. tariffe prestabilite dal soggetto competente, programma d'esercizio predefinito) e sono quindi caratterizzati da corrispondenti compensazioni economiche a favore delle aziende esercenti da parte dell'Ente pubblico aggiudicante;
- prevedono una programmazione del servizio inclusa nell'ambito dei Programmi di bacino del trasporto pubblico locale approvati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 13 della L.R. 6/2012 e/o sono regolati mediante contratto di servizio, previa procedura di affidamento per l'individuazione dell'operatore economico esercente;

b) i servizi finalizzati non contribuiti e di granturismo sono caratterizzati:

- da efficacia commerciale e non beneficiano di corrispettivo pubblico di gestione poiché non sussistono obblighi di servizio imposti da un soggetto pubblico competente;
- da tariffe definite liberamente dal gestore e l'esercizio del servizio è avviato mediante presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. n. 241/1990 all'Ente pubblico competente.

B) SERVIZI FINALIZZATI CONTRIBUTI

B.1 Oggetto della disciplina.

1. I servizi finalizzati contribuiti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) della L.R. n. 6/2012 sono soggetti alla normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia di trasporto pubblico locale. Tali servizi sono svolti con programma di esercizio esposto al pubblico e con tariffe predefinite dal soggetto pubblico competente, su itinerari pubblicizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

B.2 Soggetti competenti all'affidamento.

1. Le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale e i Comuni non capoluogo, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f) della L.R. 6/2012, sono competenti a programmare, regolamentare, affidare e controllare i servizi finalizzati dagli stessi contribuiti sul proprio territorio, secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2012. Gli enti locali, singoli o associati anche in enti territorialmente sovraordinati, possono contribuire al finanziamento dei servizi di competenza delle Agenzie.

2. I requisiti, le condizioni di esercizio, la disciplina tariffaria di cui all'articolo 22 del r.r. 4/2014, nonché gli obblighi a carico del gestore sono definiti negli atti di affidamento dei servizi. È facoltà degli enti competenti verificare la coerenza con i servizi di trasporto pubblico locale affidati dai medesimi enti.

3. I soggetti sopra indicati possono consentire l'uso di autobus cofinanziati pubblicamente.

C) SERVIZI FINALIZZATI NON CONTRIBUTI E SERVIZI DI GRANTURISMO

C.1 Oggetto della disciplina.

1. Di seguito sono indicate le modalità per lo svolgimento dei servizi finalizzati non contribuiti e di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) e c) della L.R. n. 6/2012. Tali servizi sono quelli svolti con programma di esercizio esposto al pubblico e con tariffe predefinite dal gestore, su itinerari autorizzati dal soggetto pubblico competente e con offerta indifferenziata al pubblico, effettuati con i seguenti mezzi, in disponibilità dell'operatore economico in numero idoneo, in relazione al programma d'esercizio, al percorso e alla lunghezza del servizio, ad assicurare il regolare esercizio del servizio:

- a) con **autobus** classificati, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003 (pubblicato in G.U.R.I. n. 30 del 6 febbraio 2004), in classe "B" o in classe "III", rispondenti alle normative vigenti, e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, salvo riscatto; si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati a norma dell'articolo 85 del d.lgs. 285/1992 anche se adibiti al trasporto scolastico ai sensi del d.m. 31 gennaio 1997; gli autobus possono essere di tipo urbano o interurbano di linea in dotazione all'impresa a fronte di aggiudicazione di appalti/concessioni per la gestione di servizi di linea TPL ovvero già impiegati per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale, nonché autobus di noleggio con conducente in dotazione all'impresa per l'esercizio di servizi oggetto del r.r. n. 6/2014 attuative;
- b) con **unità di navigazione** destinate al servizio di linea e al servizio non di linea, iscritte nei pubblici registri (navi a motore per il trasporto di linea o delle navi a motore per il trasporto non di linea) ai sensi dell'articolo 146 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 67 del Regolamento per la navigazione interna approvato con d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, impiegate per i servizi di linea TPL o per servizi di noleggio con conducente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali. Le navi devono essere state costruite a far data dal 31 dicembre 2008 e devono essere state realizzate sulla base dei criteri stabiliti dalle norme attuative della direttiva 2006/87/CE e s.m.i.;
- c) con mezzi **"anfibi"** immatricolati come autobus destinati al servizio di linea o di noleggio ed iscritti nei pubblici registri della navigazione, secondo quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). I mezzi anfibi devono essere stati costruiti a far data dal 31 dicembre 2008 e devono essere stati realizzati sulla base dei criteri stabiliti dalle norme attuative della direttiva 2006/87/CE e s.m.i.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti pubblici competenti non possono consentire l'esercizio dei servizi finalizzati non contribuiti su itinerari che si sovrappongano/coincidano con itinerari, o parte di essi, di servizi di trasporto pubblico locale (comunali o provinciali) o che coincidano con relazioni di servizi automobilistici di collegamento al sistema aeroportuale.

3. È fatta salva la possibilità di consentire l'esercizio dei servizi aventi itinerari, o parte di essi, coincidenti/sovrapposti ai servizi di TPL o ai servizi di collegamento aeroportuale, purché, data la specificità del servizio finalizzato relativa al raggiungimento di un particolare luogo avente una specifica funzione, sia consentita esclusivamente la salita dell'utente nelle diverse fermate del percorso con discesa esclusiva al punto di destinazione finale del percorso autorizzato (e viceversa per le corse di ritorno). Non risulta pertanto autorizzabile un servizio finalizzato non contribuito o di granturismo che consenta spostamenti di passeggeri lungo le fermate intermedie del percorso, non connessi alla specificità del servizio.

C.2 Soggetti competenti a consentire l'esercizio dei servizi.

1. I soggetti competenti sono:

- a) le amministrazioni comunali per i servizi finalizzati non contribuiti e i servizi granturismo svolti nell'ambito del territorio comunale;
- b) le amministrazioni provinciali per i servizi finalizzati non contribuiti e i servizi granturismo svolti sul territorio di più comuni. Nel caso di un servizio organizzato sul territorio di due o più province la competenza è dell'amministrazione provinciale ove ha origine il servizio;
- c) le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel caso un servizio interessi più province ricadenti del territorio di competenza della medesima Agenzia.

C.3 Individuazione delle modalità di trasporto

1. I servizi oggetto della presente disciplina sono caratterizzati da assenza di obblighi di servizio e pertanto non beneficiano di un contributo pubblico. Le relazioni riguardanti questa tipologia di servizi sono esercitate da operatori economici in possesso dei requisiti definiti al successivo paragrafo C.4, tenuti a mantenerli per tutta la durata dell'esercizio del servizio.
2. I soggetti individuati al precedente punto 1 provvedono all'autonoma organizzazione del servizio.
3. Non sussistono diritti di esclusiva per l'effettuazione del servizio finalizzato non contribuito e di granturismo sull'itinerario cui si riferisce.
4. L'operatore economico richiede al soggetto competente il rilascio di apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. n. 285/1992.
5. Nell'espletamento del servizio non è consentito effettuare modifiche ai servizi, in termini di percorso, di fermate e di utenza trasportata, rispetto all'oggetto dell'autorizzazione.

C.4 Requisiti e condizioni per l'esercizio dei servizi.

1. Il soggetto richiedente deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) in caso di servizi effettuati con autobus:
 - I. autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada che svolgono attività di trasporto di persone, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;
 - II. autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, con le caratteristiche indicate al precedente paragrafo C.1, dotati di attrezzature atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi (ad es. climatizzatore) ed aventi età massima non superiore a 15 anni;
 - III. in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'Ente competente nel rispetto del divieto di cui all'articolo 1, comma 3, della l. n. 218/2003 che qualifica come distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
 - IV. disponibilità di posto a sedere per ciascuno dei passeggeri caricati, essendo escluso il trasporto in piedi;
 - b) in caso di servizi effettuati con **natanti**:
 - I. possesso dei titoli professionali per la navigazione previsti dal D.M. del 16 febbraio 1971 del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile, del certificato nazionale di conduzione navi per il trasporto di persone (come disciplinato dal D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 545), con

- attestazione di aver conseguito la qualifica di “autorizzato” ai sensi dell’articolo 134 del Codice della Navigazione e dell’articolo 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
- II. navi rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, con le caratteristiche indicate al precedente paragrafo C.1;
- c) in caso di servizi effettuati con mezzi anfibi: possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b);
- d) capacità tecnica da attestarsi con:
- i. l’individuazione di idonee, regolari e sufficienti strutture tecniche di supporto all’attività, quali luoghi di rimessaggio, officine/cantieri, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi ecc.;
 - ii. l’individuazione dei veicoli/navi/anfibi con le caratteristiche richieste, specificando il titolo giuridico di disponibilità, diretta o per il tramite di società controllate, controllanti o appartenenti al medesimo gruppo, o l’equivalente disponibilità finanziaria per l’acquisizione dei medesimi da acquisire in disponibilità entro 180 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per disponibilità si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di riservato dominio;
- e) disponibilità di idonea struttura o organizzazione nei punti di fermata e/o a bordo dei mezzi tale da garantire al passeggero la possibilità di un’agevole acquisizione dei titoli di viaggio;
- f) nulla osta, rilasciato dai soggetti competenti ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 6, comma 2, lettera i), della L.R. n. 6/2012, relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, rilasciato dal soggetto competente;
- g) accessibilità dei servizi ai passeggeri a ridotta capacità motoria, garantendo il trasporto degli stessi con veicoli attrezzati anche per tale utenza o con veicoli specifici a chiamata, senza maggiori oneri a carico dell’utenza, anche mediante un servizio su prenotazione;
- h) pubblicità dell’itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio e dotazione dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio di appositi indicatori di percorso in modo da garantire trasparenza dell’informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- i) adozione della carta della mobilità sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998.

C.5 Procedure per l’inizio dell’attività (SCIA).

1. L’inizio dell’attività avviene mediante presentazione al soggetto competente dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della l. n. 241/1990.
2. La SCIA deve essere presentata al soggetto competente ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo C.2.
3. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante. La SCIA, corredata da tutti gli allegati di cui al comma 4, è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa.
4. Alla SCIA devono essere allegati:

- a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti di cui al paragrafo C.4;
 - b) l'indicazione di: numero, targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli autobus/navi/anfibi, laddove già in disponibilità dell'operatore economico, da adibire allo svolgimento del servizio, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati/registrati;
 - c) l'individuazione della relazione di traffico che si intende soddisfare con il servizio richiesto, ivi inclusa la documentazione cartografica relativa all'ubicazione dei capolinea, del percorso, delle fermate e degli eventuali percorsi alternativi; i capolinea e le fermate devono essere riconoscibili e contraddistinti da opportuna segnaletica;
 - d) il programma di esercizio e le tabelle orarie;
 - e) l'individuazione delle tariffe che l'impresa intende applicare;
 - f) l'individuazione dei mezzi organizzativi e commerciali posseduti, ivi incluse le caratteristiche dei servizi offerti, le modalità di informazione all'utenza e l'ubicazione degli impianti quali a titolo esemplificativo depositi e officine;
 - g) i dati identificativi e gli estremi del nulla osta rilasciato dai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera j), e dell'articolo 6, comma 2, lettera i), della l.r. n. 6/2012 relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché estremi o copia dell'atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, rilasciato dal soggetto competente.
5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, l'interessato è tenuto a regolarizzarla, su richiesta del soggetto pubblico competente, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta ed i termini di cui al punto 7 del presente articolo sono interrotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1.
 6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione competente procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della l. n. 241/1990.
 7. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui al paragrafo C.4, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente o ad eventuali prescrizioni formulate dal medesimo Soggetto detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È, in ogni caso, fatto salvo il potere dell'Ente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Ente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della l. n. 241/1990, nonché di quelle di cui al capo VI del d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente punto.
 8. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dall'Ente, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi del precedente punto 7.
 9. Nell'ipotesi in cui risultassero ammissibili più domande sulla medesima relazione aventi lo stesso punto di origine e di destinazione e in caso di limitata disponibilità degli spazi per la sosta e il carico dell'utenza, l'amministrazione consente l'esercizio dell'attività a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, privilegiando, nell'articolazione e nell'organizzazione del servizio, l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

C.6 Rapporti tra Ente e impresa esercente (obblighi e verifiche)

1. L'impresa deve possedere tutti i requisiti previsti al paragrafo C.4, utilizzare esclusivamente i mezzi indicati nella SCIA, applicare le tariffe ivi indicate e rispettare il programma di esercizio, nonché garantire la riconoscibilità delle fermate, contraddistinte da apposita segnaletica.
2. L'impresa è tenuta a comunicare all'Ente pubblico, mediante aggiornamento/variazione della SCIA, ogni modifica relativa al programma di esercizio, all'itinerario, agli orari e alle tariffe praticati rispetto al servizio finalizzato non contribuito/servizio granturismo, almeno venti giorni prima dell'entrata in vigore.
3. L'impresa autorizzata deve svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti adottando tutte le misure atte a garantirne la regolarità e la sicurezza. In particolare l'impresa è tenuta a documentare all'Ente autorizzante la propria posizione in ordine al rispetto della normativa relativa a:
 - a) contratti collettivi di lavoro per quanto attiene al personale dipendente;
 - b) obblighi derivanti dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione e relativa normativa attuativa in materia di sicurezza (percorso, fermate, veicoli, tempi di conduzione ecc.).
4. L'Ente competente effettua periodicamente, con cadenza almeno biennale, tutte le verifiche necessarie per l'accertamento della permanenza dei requisiti e della soddisfazione dell'utenza.
5. In caso di accertamento della mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al paragrafo C.4, l'Ente invita l'impresa interessata a regolarizzarsi nel termine massimo di sessanta giorni, decorsi i quali l'impresa incorre nel provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino all'effettiva reintegrazione del requisito, che deve comunque avvenire entro e non oltre ulteriori centoventi giorni, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Le imprese esercenti sono tenute a comunicare all'Ente ogni fatto che implichi la variazione, la perdita o il mutamento dei requisiti per l'esercizio del servizio e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti indicati al paragrafo C.4. Le comunicazioni devono pervenire all'Ente entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, con le modalità di cui al paragrafo C.5.
7. Gli Enti competenti procedono alle verifiche di competenza anche su segnalazione degli utenti, degli operatori del settore, dei Comuni e della Direzione regionale competente. Il personale specificamente incaricato è abilitato a:
 - a) effettuare controlli sulle linee e sulle comunicazioni effettuate dalle imprese, con particolare riferimento all'impiego di mezzi idonei ai sensi del presente atto, nonché al rispetto del percorso, delle fermate e dei capolinea;
 - b) ove siano ravvisate irregolarità o infrazioni, attivare le procedure per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
8. L'impresa è tenuta a comunicare all'Ente competente, almeno trenta giorni prima, la propria volontà di sospendere, cessare o rinunciare al servizio. Tale comunicazione deve essere resa nota all'utenza.
9. L'impresa è tenuta ad attivare nel periodo di svolgimento dei servizi idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo) e n. passeggeri trasportati (articolati in fasce orarie, totali giornalieri e mensili) i cui esiti devono essere comunicati all'Ente competente con i modi ed i tempi dallo stesso stabiliti.
10. L'impresa è tenuta ad attivare il servizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

C.7 Richiamo, sospensione dell'attività e divieto di prosecuzione dell'attività.

1. È soggetta al provvedimento di richiamo l'impresa che compie una delle seguenti infrazioni:
 - a) non rispetta il percorso e le fermate indicati nella SCIA o nei suoi successivi aggiornamenti;
 - b) non rispetta il programma di esercizio;
 - c) non rende pubblico l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio e non dota i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di appositi indicatori di percorso;
 - d) non adotta la carta della mobilità;
 - e) non comunica qualsiasi variazione al programma di esercizio e alle tariffe applicate almeno venti giorni prima della loro entrata in vigore;
 - f) non garantisce la riconoscibilità delle fermate, contraddistinte da apposita segnaletica;
 - g) non garantisce adeguati livelli di manutenzione e di comfort degli mezzi impiegati per il servizio e consente il trasporto di passeggeri in piedi su autobus/mezzi anfibi;
 - h) non garantisce l'accessibilità e il trasporto di passeggeri diversamente abili;
 - i) non garantisce al passeggero un'agevole acquisizione dei titoli di viaggio mediante la disponibilità di idonea strumentazione anche nei punti di fermata o a bordo dei mezzi;
 - j) non fornisce i dati di monitoraggio;
 - k) non conserva a bordo di ogni mezzo copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato;
 - l) non dispone di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi.
2. L'impresa soggetta a 3 richiami nell'arco di 2 anni, incorre, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, nel provvedimento di sospensione dall'esercizio del servizio relativo alla predetta relazione di traffico per un periodo di trenta giorni.
3. È soggetta al provvedimento di sospensione per un periodo di sessanta giorni, l'impresa che commette una delle seguenti infrazioni:
 - a) non adibisce al servizio esclusivamente mezzi in disponibilità dell'operatore economico;
 - b) non applica nei confronti degli addetti la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro;
 - c) impedisce, senza giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo.
4. Il periodo di sospensione si interrompe dalla data in cui viene comunicata all'Ente competente l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione con riferimento all'infrazione commessa. Il periodo di sospensione riprende se, a seguito di accertamenti da parte del medesimo Ente, la posizione risulta non essere stata regolarizzata.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto senza che sia stata regolarizzata la posizione, l'impresa incorre, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'esercizio dei servizi.
6. È soggetta altresì al provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio l'impresa che commette una delle seguenti infrazioni:

- a) esercita il servizio nel periodo di sospensione dello stesso;
- b) perde alcuno dei requisiti previsti al paragrafo C.4;
- c) non attiva il servizio entro il termine di centottanta giorni;
- d) sospende o cessa l'esercizio del servizio senza averne informato l'Ente competente almeno trenta giorni prima.

C.8 Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni e dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, o altri titoli abilitativi, restano validi ed efficaci sino al 31 dicembre 2019. Entro tale termine, le aziende che intendono svolgere una delle attività disciplinate dal presente atto devono presentare la SCIA secondo le disposizioni previste.